



4504/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Al  
cc

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Richiesta di esibizione  
- Ex art. 210 c.p.c. -  
Potere officioso  
discrezionale da parte  
del giudice di merito-  
Conseguenze.

Ud. 21/10/2016 - CC

R.G.N. 25999/2015

Can. 4504

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 25999-2015 proposto da:

PORCINO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO PANGALLO  
giusta procura speciale a margine del ricorso;

*- ricorrente -*

*contro*

CURATELA FALLIMENTO AUTOFORNITURE MILANESI  
S.R.L.;

*- intimata -*

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,  
emesso il 15/07/2015 e depositato il 08/09/2015;

8905  
16

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO  
ANTONIO GENOVESI.

**Ritenuto** che il consigliere designato ha depositato, in  
data 20 luglio 2015, la seguente proposta di  
definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.  
civ.:

«Con decreto in data 8 settembre 2015, il Tribunale di  
Reggio Calabria ha respinto l'opposizione allo stato  
del fallimento *Autoforniture milanesi srl* proposta da  
Porcino Pasquale, in relazione all'esclusione del  
credito vantato nei riguardi della società *in bonis* per  
la restituzione della restante parte del prezzo pagato  
per un'automobile il cui acquisto era stato risolto, in  
quanto i documenti prodotti non avevano data certa  
anteriore alla dichiarazione di fallimento e tale  
deficit probatorio utile non poteva essere surrogato  
dalla richiesta di prova testimoniale, inammissibile  
nella materia *de qua*.

Avverso il decreto ha proposto ricorso il sig. Porcino,  
con atto notificato il 19 ottobre 2015, sulla base di  
un unico motivo, con cui denuncia violazione degli  
artt. 2704 e 2729 c.c., anche con riferimento alla  
mancata acquisizione delle scritture contabili della  
società *in bonis*, per i mesi da giugno 2009 a marzo  
2010, al fine di verificare le date di incasso dei  
pagamenti eseguiti dall'odierno ricorrente e, in tal  
modo, ricavare *aliunde* la certezza di data della  
documentazione prodotta.

La curatela non ha svolto difese, in questa fase del  
giudizio.

Il ricorso appare inammissibile, giacché, nel silenzio  
sul punto contenuto nel decreto impugnato, da un lato,  
non dice «*come, dove e quando*» tale richiesta ex art.  
210 è stata proposta e, da un altro, non tiene conto  
del principio affermato da questa Corte (Sez. I,  
Sentenza n. 24188 del 2013) secondo cui «*In tema di  
poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro  
l'emanazione di ordine di esibizione (nella specie di  
documenti) è discrezionale e la valutazione di  
indispensabilità non deve essere neppure esplicitata  
nella motivazione; ne consegue che il relativo  
esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e  
il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di  
esibizione non è sindacabile in sede di legittimità,  
neppure sotto il profilo del difetto di motivazione,  
trattandosi di strumento istruttorio residuale,  
utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non*

possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.».

Il ricorso, pertanto, appare carente, in punto di ammissibilità, per difetto di autosufficienza e per l'ipotizzata ragione illustrativa capace di far superare il punto di diritto.

Difettando, complessivamente, il tono dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, se ne deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 1 c.p.c..».

\*

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente inammissibile, deve essere dichiarato tale in ossequio al principio di diritto sopra richiamato;

che non v'è luogo a provvedere sulle spese giudiziali atteso che la parte intimata non ha svolto difese in questa sede;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

PQM

La Corte,

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 21 ottobre 2016, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

21 FEB. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI